



Appendice 3: Vigilanza della SEM

1. Basi legali

Confederazione e Cantoni investono risorse considerevoli nell'attuazione dei Programmi d'integrazione cantonali (PIC). Conformemente alla legge sui sussidi (LSu), l'autorità competente è tenuta a verificare se i beneficiari impiegano correttamente i sussidi versati.

Le condizioni generali della sorveglianza esercitata nel quadro dei PIC sono definite al cap. 8 della circolare PIC 2018-2021.

Sia i Cantoni sia la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sono tenuti a sviluppare un assetto per la supervisione e a svolgere i pertinenti esami.
I **Cantoni** verificano l'impiego dei contributi finanziari da parte dei fornitori di prestazioni incaricati di attuare le misure.
La **SEM** verifica che i Cantoni utilizzino gli investimenti complessivi conformemente a quanto convenuto.

In questo contesto, il 15 giugno 2015 la SEM ha deciso l'attuazione di un assetto di vigilanza concepito in funzione dei rischi.

2. Vigilanza nel quadro di accordi programmatici

I PIC sono codificati in pertinenti accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni. Ciò rappresenta un cambiamento paradigmatico nella politica integrativa:

- i rapporti tra Confederazione e Cantoni si fondano su nuovi strumenti di gestione. Le decisioni sono sostituite da accordi programmatici;
- i Cantoni beneficiano di un margine di manovra più esteso per attuare le misure;
- la Confederazione non versa più contributi finanziari per la realizzazione delle misure, bensì importi forfettari per il conseguimento degli obiettivi fissati congiuntamente (orientamento in funzione degli obiettivi e dell'impatto).

Questo cambiamento impatta sia sulla stesura dei rapporti cantonali sia sulla vigilanza esercitata dalla Confederazione, la quale pone il focus sull'esame del **conseguimento degli obiettivi e dell'impatto**. Nell'espletare le proprie mansioni di vigilanza, la SEM non perde d'occhio il corretto uso, sotto il profilo della **politica integrativa**, dei mezzi finanziari stanziati.

Per soddisfare tale esigenza occorre coordinare tra loro, facendone un sistema unico, tutti gli strumenti del monitoraggio, del controlling, della revisione e dell'analisi dell'impatto (valutazioni; cfr. figura 1). In questo modo è garantita la correlazione fra tutte le informazioni disponibili.

Figura 1



3. Strumenti della vigilanza PIC 2014-2017

I tre principali strumenti della vigilanza PIC sono:

- le sedute semestrali dei rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni per fare il punto sull'avanzamento dell'attuazione dei PIC;
- i rapporti stesi in base alle griglie PIC finanze e obiettivi;
- le verifiche del sistema orientate al rischio («audit»).

Le analisi dell'impatto (valutazioni) non sono illustrate più in dettaglio nell'assetto riguardante la vigilanza giacché non costituiscono uno strumento di vigilanza. Sotto il profilo dell'impostazione in funzione degli obiettivi e dell'impatto hanno tuttavia tutta la loro importanza. Infatti, esse contribuiscono allo sviluppo qualitativo dei PIC e a un uso efficace e economico delle risorse finanziarie (v. cap. 4.5 Circolare PIC).

4. Verifiche del sistema orientate al rischio («audit»)


Le verifiche della SEMsi fondano su standard qualitativi e di verifica generalmente riconosciuti (normazione ISO 9001 per la realizzazione di audit esterni; direttive INTOSAI). Le verifiche della SEM sono impostate secondo quattro dimensioni di vigilanza:

- efficacia ed efficienza dei processi di gestione (economicità);
- affidabilità e completezza delle informazioni finanziarie e operative (obbligo di rendiconto);
- salvaguardia degli attivi;
- osservanza dell'accordo di programma, delle pertinenti leggi e disposizioni (compliance, regolarità).

La SEM sottopone a verifiche saltuarie i processi finanziari cantonali (compresi i sistemi di controllo interno SCI), la prassi in materia di aggiudicazione dei mandati a terzi (procedure di aggiudicazione, contratti, ecc.), i promotori di progetti con importanti volumi finanziari e i progetti cantonali. Verifica altresì l'attività di vigilanza dei Cantoni nei riguardi di terzi. In funzione del Cantone possono essere verificati altri, ovvero ulteriori aspetti.

Di regola l'iter di verifica si svolge in tre fasi (cfr. fig. 2).

Figura 2



I rapporti di verifica contengono raccomandazioni rivolte ai Cantoni con pertinenti termini d'attuazione. A tempo debito, nel quadro delle sedute PIC tra Confederazione e Cantoni, la SEM verifica se questi termini sono rispettati. In ultima analisi, l'attuazione tempestiva delle raccomandazioni rientra tuttavia nella responsabilità del Cantone.